

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 3

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori MALABARBA, CASSON, CALDEROLI, BULGARELLI, BRISCA MENAPACE, FRANCO Paolo, COSSUTTA, RAME, FERRANTE, BIANCO, SCALERA, MARTONE, VALPIANA, ALBONETTI, MERCATALI, VANO, DONATI, RIPAMONTI, BATTAGLIA Giovanni, TECCE, CALVI, CAPRILI, CONFALONIERI, MAZZARELLO, BONADONNA, ALFONZI, IOVENE, PIROVANO, CAPELLI, LIOTTA, BELLINI, DI SIENA, RUSSO SPENA, MARITATI, VILLECCO CALIPARI, BENVENUTO, TIBALDI, ROSSI Fernando, PELLEGATTA, PISA, MELE, RONCHI, ROILO, GALARDI, BODINI, ROSSA, ZAVOLI, BOCCIA Antonio, MONGIELLO, MARINO, ALLOCCA, BOCCIA Maria Luisa, DEL ROIO, DI LELLO FINUOLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, GIANNINI, NARDINI, PALERMO, SODANO, TURIGLIATTO, ZUCCHERINI e GRASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico

ONOREVOLI SENATORI. – Nella legislatura appena conclusa la Commissione d'inchiesta ha unanimemente ravvisato la necessità di continuare il proficuo lavoro realizzato, attraverso l'istituzione di una nuova Commissione le cui linee d'azione principali sono già indicate nelle conclusioni del Doc. XXII-*bis*, n. 4.

Queste, insieme ai contributi dei consulenti ed esperti di altissimo livello e alle valutazioni finali dei singoli commissari allegate agli atti, costituiscono la base di partenza per il nostro lavoro.

Gli ulteriori casi di malattie e morti di militari e civili di ritorno dalle missioni non solo in Somalia e nei Balcani, ma anche dai teatri di conflitto in Afganistan e Iraq ci inducono a procedere in forma particolarmente rapida in sede di discussione di Commissione difesa, per poter deliberare l'istituzione della Commissione d'inchiesta all'unanimità come avvenne anche in aula nella XIV legislatura. Lo dobbiamo a tutte le vittime militari e civili e ai loro familiari.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

---

### Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», che indagherà sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico.

### Art. 2.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica alla legislazione ed ai trattati internazionali vigenti in materia.

### Art. 3.

1. La Commissione è composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.

3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.

#### Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

#### Art. 5.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato.

2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate.

#### Art. 6.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato alla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

## Art. 7.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

## Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.